
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudice di pace, ordinanze in materia di competenza: strumenti di tutela

Va data continuità all'orientamento secondo cui avverso le ordinanze in materia di competenza pronunciate dal giudice di pace non è ammissibile proporre il regolamento di competenza, alla luce del disposto dell'art. 46 cod. proc. civ., ma soltanto l'appello.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.3.2015, n. 4720

...omissis...

1. Con l'unico motivo di ricorso si osserva che, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, la competenza, oltre al foro facoltativo di cui all'art. 19 cod. proc. civ., può radicarsi anche sulla base dei fori di cui all'art. 20 cod. proc. civ., ossia quello di conclusione del contratto oppure quello in cui va eseguita la prestazione. L'evoluzione della giurisprudenza in materia ha stabilito che le xxxxxL sono enti pubblici economici che agiscono ture privatorum, per cui dovrebbe applicarsi la regola generale dell'art. 1182 c.c., comma 3, con conseguente radicamento della competenza nel domicilio del creditore. E comunque, poichè xxxxx destinatae solutionis è un foro alternativo e chi eccepisce l'incompetenza per territorio è tenuto alla contestazione di tutti i fori concorrenti, nel caso potrebbe ugualmente radicarsi la competenza nel Giudice di pace di Palestrina, poichè è presso la sede della società xxxxx che è giunta l'accettazione, da parte della xxxx di Potenza, del preventivo di spesa inviati dalla xxxx oggetto del decreto ingiuntivo.

2. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

Per costante giurisprudenza di questa Corte - alla quale l'odierna pronuncia intende dare continuità - avverso le ordinanze in materia di competenza pronunciate dal giudice di pace non è ammissibile proporre il regolamento di competenza, alla luce del disposto dell'art. 46 cod. proc. civ., ma soltanto l'appello (ordinanze 29 maggio 2008, n. 14185, e 28 gennaio 2014, n. 1812).

A tale pronuncia segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 15 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
